

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Berl  
-sezione IV civile-

in persona del Giudice unico dott. Sergio Cassano ha emesso la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di primo grado, iscritta al n. del Ruolo Generale  
anno 2007, avente ad oggetto: "contratti bancari"

TRA

snc in liquidazione, persona del  
Irlpt, rappresentata e difesa dall'avv.

attore

Banca

convenuto

SOCI

NONCHE'

terzi Interventori volontari

Conclusioni con la deliberazione del 15.4.2015.

**FATTO E DIRITTO**

Con atto di citazione notificato il 2.11.2007 la società

snc in liquidazione conveniva in giudizio  
innanzi a questo tribunale la Banca spa chiedendo di condannare

EX PARTE CREDITORIS



la banca alla restituzione dell'importo indebitamente percepito di complessivi euro 44.043,58 sul contratto di conto corrente n. [redacted] acceso il 26.5.1989 presso la allora BANCA ALFA

previa rideterminazione dell'esatto dare-avere [redacted] disapplicazione di clausole contrattuali illegittime (interessi debitori determinati con riferimento all' "uso piazza"; capitalizzazione trimestrale dei soli interessi passivi; applicazione di tassi usurari; c.m.s. e s.p.a. non convenute; voluto litizie).

La convenuta Banca [redacted] spa si costituiva con comparso depositata in cancelleria il 16.1.2008 per l'udienza indicata in citazione del 15.2.2008 eccependo la prescrizione e chiedendo il rigetto nel merito della domanda in quanto infondata in fatto e in diritto.

Concessi i termini ex art. 183 co. 5 e [redacted] disposta C. [redacted]. Ricevuto l'elaborato dell'esperto (v. rel. dott.ssa [redacted] del 22.2.2008) e trasferito il fascicolo dalla II sezione alla IV, i due soci

con comparso del 29.1.2008 si costituiscono in prosecuzione ex art. 300 cpc sul presupposto che [redacted] come la società attrice si era estinta in data 31.12.2007 per effetto della cancellazione dal registro delle imprese, costoro erano succeduti in tutti i rapporti attivi e passivi della società estinta quali successori universali ex art. 110 cpc.

All'esito [redacted] veniva decisa ex art. 281 sexies cpc alla odierna udienza.

\*\*\*\*\*

La domanda va rigettata per attuale mancanza di un soggetto che possa dirsi titolare del diritto preteso.

[redacted] società attrice, [redacted] snc in



liquidazione, è stata cancellata dal registro delle imprese il giorno 31.12.2007 (ossia pochi giorni dopo l'introduzione del presente giudizio) e quindi a mente della previsione dell'art. 2496 co. 2 cod civ (che ha affermato, dopo la riforma societaria del 2003, un principio pacificamente applicabile anche alla società di persone), essa si è da tale momento estinta. Ma il fenomeno successorio che è seguito a tale vicenda non conduce alle conclusioni superficialmente raggiunte dai soci costituiti in prosecuzione ex art. 300 co. 2 e 302 cpc in quanto la Cassazione, sezione unite in argomento ha stabilito quanto seguente "Qualora all'estinzione della società, conseguente alla sua cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale: a) le obbligazioni si trasferiscono ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, pendente societate, essi fossero o meno illimitatamente responsabili per i debiti sociali; b) si trasferiscono del pari ai soci, in regime di contitolarietà di comunione indivisa, i diritti ed i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta, ma non anche le mere pretese, anche azionarie o azionabili in giudizio, né i diritti di credito ancora non estinti o liquidi la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto l'attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale) il cui mancato esplicamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato" (Cass. s.u. n. 6070, 6071 e 6072 del 2013).

Ne deriva che da un lato con la richiesta di cancellazione formulata prima della definizione del presente giudizio gli organi liquidatori hanno rinunciato

EX PARTE CREDITORIS



alla pretesa qui avvertita e che i soci della medesima società alcun diritto di credito hanno, di contro, "ereditato"

La suddetta soluzione del processo consente la compensazione delle spese di lite. Quelle di cui vanno definitivamente a carico dei soci costituitisi in prosecuzione avendovi dato causa la società con l'avvio del presente giudizio.

La presente decisione è stata emessa ai sensi dell'art. 281 sovies c.p.

P.T.M.

Il Giudice unico del Tribunale, definitivamente pronunciato nel giudizio intervenuto tra le parti indicate in epigrafe, così dispone:  
rigetta la domanda e compensa le spese di lite ponendo, solo quelle di cui definitivamente a carico DEI SOCI in solido tra loro.

Così deciso e pubblicato in Bari il 15.4.2015.

Funzionario Giudiziario  
LUCIA MONGELLI

Il Giudice  
Dott. Sergio Cassano

Deposito in Cancelleria  
Bari il 15 APR. 2015  
Il Funzionario Giudiziario  
LUCIA MONGELLI

EX PARTE CREDITORIS



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale di Bari 4<sup>a</sup> sezione, in com-  
posizione presidenziale nella persona  
del giudice dott. S. Casciaro ha  
emesso la seguente ordinanza

in  
S. CASCIARO  
nella causa recante il  
numero 130.

S.N.C. e per s.p.a.

SOCI

- Attori -

BANCA ALFA

- CONVENUTA -

BANCA BE

SPA

- CONVENUTA -

FRAGIONI INFANTE IN DIRITTO DELLA DECISIONE

emessa che, con data del 06/06/2008,

LA SOCIETA'

enc. chiese il ricambio

dei rapporti di dare ed avere della  
finanziaria al rapporto di conto

EX PARTE CREDITORIS



corrente n.º  
 ALFA (soggetto cui è attribuito  
 successivamente Banca BETA  
 che, costituendosi, le controparte  
 venivano. La fondazione di per  
 vera domanda e, all'atto di  
 puzioni accertamenti fatti si, è  
 in seguito a prosecuzione del giu-  
 dizio ex parte della società  
 parte (dopo la cancellazione  
 della società) la causa è sta-  
 to deciso in art. 201, sesses-  
 imo,  
 con il fatto il punto di diritto  
 che è società  
 da non essere stato cancella-  
 to dal registro delle imprese  
 "in arretrati" e precisamente  
 la ditta 21.12.2005, nonché la  
 cessazione del rapporto giudici-  
 eo in discorso senza trasferi-  
 mento ai singoli soci, e  
 mere pretese, ancorché azio-  
 nari e azionabili in giudizio,

EX PARTE CREDITORIS

collezioni di credito incerti o  
"in liquidi" (Cass. Sez. Unite, 6079/13),  
che, per tanto, con il venir meno delle

SOCIETA'

il giudizio re obliquo  
non è improcedibile, senza che i  
singoli creditori possano vantare un  
interesse concreto ed attuale e ad  
accertamento delle incassazioni  
di un credito da parte della  
banca, la quale obliquo non ha  
proposto domanda di accertamento  
del credito (peraltro non costano  
richieste di pagamento e altri  
atti interruttivi della prescrizione).

che a tal fine, pur farsi richiamo  
adde accertamento obliquo  
sent. 1063/2015 giudice Cassano,  
trib. Bari 1<sup>a</sup> Sezione, qui  
conobbe e reobliquo analogo.)

che, fatto obliquo di profilo zero  
senza della controrrelato, interve-  
nute in corso di causa, che pre-  
clude l'accertamento per mezzo  
della domanda, obliquo espone

EX PARTE CREDITORIS

compensare le spese;  
P.Q.M.

chiusura improsequibile

la domanda;

Spese compensate

Bari 30.09.2015

DEPOSITATO IN  
CANCELLERIA/UDIENZA  
20.09.15  
CANCELLERIA/UDIENZA  
Canc. Giovanna

EX PARTE CREDITORIS